



# COMUNE DI GROSSETO

## Settore Sviluppo Economico, Culturale e Socio - Educativo

### BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2015

Indetto ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e s.m. che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, e della deliberazione G.R.T. n° 265 del 06.04.2009 che definisce i criteri di ripartizione di detto fondo per l'anno 2015.

**IL DIRIGENTE**  
Rende noto

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione.

#### DESTINATARI E REQUISITI

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Residenza anagrafica nel Comune di Grosseto nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;
- 2) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente alla Unione Europea. Possono altresì partecipare gli stranieri immigrati in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci (10) anni continuativi nel territorio nazionale o da almeno cinque (5) anni continuativi nella medesima Regione (Toscana) ai sensi della Legge n° 133 del 6/08/2008;
- 3) Titolarità di contratto di locazione per abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente, regolarmente registrato presso l'Ufficio delle Entrate, non avente natura transitoria, fatta eccezione per le tipologie di cui al D.M. 30/12/2002, limitatamente alle fattispecie recepite nell'accordo territoriale depositato presso il Comune di Grosseto in data 05/06/2003, prot. n° 58132;
  - Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé ed il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza;
  - Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio;
- 4) Regolare assolvimento dei canoni e della imposta annuale di registro;
- 5) Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero;
- 6) Assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

7) Non titolarità, di alcuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente erogato ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno abitativo, compresi i contributi previsti inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti erogati al locatore, per lo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso;

8) Essere in possesso della nuova dichiarazione sostitutiva unica/attestazione ISE/ISEE riferita al reddito prodotto nell'anno 2013, sottoscritta entro i termini di validità del bando, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, compilata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013;

9) Qualora alla data di presentazione della domanda il richiedente, in possesso, comunque, della dichiarazione sostitutiva unica non abbia ancora ricevuto la certificazione ISE/ISEE, dovrà provvedere ad evidenziarlo nell'istanza stessa. Sarà cura degli Uffici verificare direttamente con L'INPS il rilascio dell'attestazione ISE/ISEE che dovrà risultare consultabile entro il termine di gg 30 dalla data di scadenza del bando di concorso. Qualora, entro tale termine, l'attestazione ISE/ISEE non fosse ancora consultabile la domanda sarà esclusa. Sarà possibile la riammissione in graduatoria solo nel caso in cui tale documentazione venga prodotta entro i termini assegnati per le opposizioni (gg 15). Non avranno più valore e quindi costituiranno motivo di esclusione le dichiarazioni sostitutive uniche ISE/ISEE non ancora scadute, ma redatte ai sensi della precedente normativa D. Lgs 109/98;

10) Avere valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) o ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del citato D.P.C.M. 159/2013 ed un'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori, sul valore ISE rientranti nei seguenti parametri:

VALORE ISE		INCIDENZA CANONE/VALORE ISE	
Fascia A	Fino a € 13.062,14 (Corrispondenti a due pensioni minime. I.N.P.S anno 2015)	Non inferiore al 14%	
VALORE ISE €		VALORE ISEE €	
Fascia B	Da € 13.062,15 a € 28.216,37	Non superiore a € 16.000,00	Non inferiore al 24%

#### I requisiti di cui al punto 10) si desumono dall'attestazione rilasciata dall'INPS.

Il numero di protocollo definitivo, indicato sull'attestazione ISEE, andrà riportato, quando disponibile, sul modulo di domanda; in caso contrario basterà indicare il CAAF presso il quale è stata sottoscritta la dichiarazione sostitutiva ai fini ISEE e la data. I Servizi Socio - Educativi provvederanno a verificare l'attribuzione del numero di protocollo definitivo attraverso la banca dati INPS.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare di riferimento quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione regolarmente omologato dal Tribunale. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo (D.P.C.M. n° 242/2001 e successive modifiche e integrazioni). Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n° 265/2009 la concessione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del Responsabile del competente Servizio, attestante che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure nel caso di mancanza di assistenza, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione. Nel caso in cui il soggetto dichiarò di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici), oltre a specificarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesti la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito, che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, ed essere corredata della copia del documento d'identità del dichiarante. Nella fascia ad "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale chiedono il contributo.

I requisiti di cui sopra devono permanere per tutto il periodo di corresponsione del contributo.

La perdita di anche uno solo dei requisiti deve essere tempestivamente comunicata al Comune competente e comporta l'esclusione del beneficio a far data dalla perdita del requisito stesso.

#### PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilata unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Grosseto. Tali moduli saranno in distribuzione presso i Servizi "Socio - Educativi", Via Gramsci, 6, a partire dal giorno 11/05/2015 sino al 10/06/2015.

**Il modulo di domanda e il bando sono scaricabili anche dal sito istituzionale del Comune di Grosseto: [www.comune.grosseto.it](http://www.comune.grosseto.it) nella sezione bandi e gare.**

La domanda potrà essere presentata personalmente ai "Servizi Socio-Educativi", Via Gramsci n° 6, esclusivamente dal 11/05/2015 al 10/06/2015 nei seguenti orari: mattina il LUNEDÌ - MARTEDÌ - GIOVEDÌ - VENERDÌ: h 10:00 - 12:30 pomeriggio nei giorni di MARTEDÌ e GIOVEDÌ: h 15:30 - 17:00 oppure inviata a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:

**Comune di Grosseto - "Servizi Socio - Educativi" - Contributi affitto - Via Gramsci, 6 - 58100 Grosseto.**

Tale raccomandata dovrà essere spedita entro lo stesso termine (farà fede il timbro postale).

La domanda dovrà essere corredata della firma del richiedente, allegando fotocopia del documento di identità non scaduto del richiedente stesso.

Il Comune di Grosseto non si assume alcuna responsabilità per domande non pervenute a causa di inesatta indicazione del destinatario o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda dovrà contenere, pena esclusione, tutte le dichiarazioni utili alla verifica dei requisiti previsti per l'accesso.

Saranno altresì escluse dal beneficio le domande prive della Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al D.P.C.M. 159/2013 e relativa attestazione ISE e ISEE. Non avranno più valore e quindi costituiranno motivo di esclusione le dichiarazioni sostitutive uniche ISE/ISEE non ancora scadute ma redatte ai sensi della precedente normativa (Decreto legislativo 109/98).

Nel caso di nuclei familiari che non hanno redditi soggetti ad IRPEF o IRAP e che hanno componenti del nucleo familiare percettori di redditi esenti dovrà essere dichiarato l'ammontare dei redditi esenti percepiti nell'anno 2014. Saranno inoltre escluse le domande prive di sottoscrizione.

#### ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune procede all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti; ai sensi della D.D. n° 458/06 attribuisce i punteggi secondo i seguenti criteri di priorità sociale:

- 1) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalle leggi 118/71, 18/80, 104/92 e assimilati, nonché del D.L. 509/81); **Punti 2**
- 2) Nucleo familiare monogenitoriale con presenza di minori a carico; **Punti 2**
- 3) Nucleo familiare con presenza di minori a carico; **Punti 1**
- 4) Nucleo familiare composto da soli anziani (ultrasessantacinquenni); **Punti 2**

Le condizioni di cui ai punti 2 e 3 non sono fra loro cumulabili.

I concorrenti sono collocati nella fascia di riferimento (A o B), determinata sulla base del valore ISE della tabella, di cui al punto 10, secondo il punteggio conseguito e, in caso di parità di punteggio, secondo l'ordine decrescente di incidenza percentuale del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE.

A parità assoluta di condizioni, la posizione in graduatoria sarà determinata mediante sorteggio pubblico.

Il Comune, entro i 60 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, avvalendosi di apposita Commissione interna, all'adozione della graduatoria provvisoria, suddivisa per fasce, secondo l'ordine dei punteggi e delle precedenza attribuite a ciascuna domanda. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei tempi e dei modi per l'opposizione ed il nome del Responsabile del Procedimento è immediatamente pubblicata all'Albo online del Comune. Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria gli interessati possono presentare ricorso.

Il Comune comunicherà ai soli concorrenti esclusi le motivazioni che hanno determinato il non accoglimento della domanda.

Ai sensi della Legge 241/90 il Comune, in sede istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il Responsabile del Procedimento inoltra alla Commissione competente la graduatoria provvisoria unitamente ai ricorsi presentati, corredata delle relative domande.

La Commissione decide dei ricorsi entro i 15 giorni successivi.

La graduatoria generale, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito pari condizioni, è approvata con Determinazione Dirigenziale ed è pubblicata all'Albo online del Comune.

Nei casi di soggetti con ISEE "0" ovvero inferiore o incongruo rispetto al canone per il quale si richiede il contributo, il Comune verificherà, prima dell'erogazione del contributo, pena l'esclusione, l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente, nonché le dichiarazioni di sostegno economico prodotte da parte di terzi e eventuali relazioni dei Servizi Sociali.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T. 96/1996 e successive modificazione ed integrazioni, a D.P.C.M. 159/2013 e alle direttive regionali in materia.

#### ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico viene calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul Valore ISE nei termini seguenti:

- A) Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- B) Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di € 2.325,00.

Il Comune si riserva, nel caso di risorse insufficienti a coprire il fabbisogno espresso, di erogare percentuali inferiori al 100% del contributo teorico spettante al fine di allargare la platea dei beneficiari ed assicurare in primis la totale copertura della fascia A e in subordine la copertura anche parziale della fascia B.

Il canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, di riferimento è quello che risulta dal contratto di locazione, debitamente registrato.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2015 ovvero dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva ed ha efficacia per l'anno 2015.

Nel caso di contratto cessato in corso d'anno al quale non faccia seguito proroga o rinnovo del contratto di locazione, il Comune erogherà il contributo con riferimento al periodo di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda.

Nel caso di stipula di nuovo contratto, in corso d'anno, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento di tali requisiti è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dalla data di consegna dell'alloggio.

Nel caso di decesso il contributo sarà assegnato al familiare che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 392/78. Qualora non ricorra il caso previsto al comma precedente il Comune provvederà al calcolo del contributo, dovuto al concorrente deceduto, riferito al numero di mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede o agli eredi individuati secondo le disposizioni del codice civile. In questo caso gli eredi dovranno presentare apposita richiesta al Servizio "Servizi Sociali" del Comune.

Una volta approvata la graduatoria definitiva e soltanto dopo che la Regione Toscana avrà approvato il riparto delle risorse finanziarie fra i diversi Comuni, l'Amministrazione Comunale, sulla base delle risorse certe per l'anno 2015, stabilirà, previo confronto con le OO.SS. degli inquilini, le percentuali di contributo da erogare. Subito dopo si provvederà a comunicare ai beneficiari l'entità del contributo annuale spettante, le modalità e i tempi di erogazione dello stesso.

Prima dell'erogazione del contributo il concorrente dovrà dimostrare il regolare pagamento del canone di locazione, producendo copia delle ricevute d'affitto.

Nel caso di morosità i contributi integrativi destinati ai conduttori possono essere erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

L'erogazione può avvenire anche tramite l'Associazione della proprietà edilizia dello stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria della morosità medesima con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore, come previsto dall'art. 11, comma 3 della legge n° 431/98 modificato con legge n° 269/2004.

#### CONTROLLI

**Ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 il Comune procederà inoltre ad idonei controlli, a campione o su ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda e nei relativi allegati.**

**L'elenco dei beneficiari del contributo sarà trasmesso, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 265/2009, all'Ufficio della Guardia di Finanza, competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando, le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e della falsità degli atti prodotti. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.**

Il concorrente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari saranno trasmessi agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Saranno eseguiti controlli e erogate sanzioni secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e dal D.P.C.M. 159/2013.

Dichiarazioni false e mendaci sono penalmente perseguibili e comportano l'immediata decadenza dal beneficio e la revoca dei contributi già concessi.

#### NORME FINALI

Il Comune di Grosseto non si assume responsabilità per il mancato ricevimento di domande con inesatte indicazioni del destinatario, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi.

Il concorrente dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n° 196.

Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Funzionario Responsabile dei "Servizi Socio - Educativi" del Comune di Grosseto.

Grosseto, il

Il Dirigente  
(Dr. Giulio BALOCCHI)